

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XIX.

SEDUTA DI SABATO 10 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	309
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (619-B)	
Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (791)	309
PRESIDENTE	309, 312, 317, 318 319, 320, 321
PIERACCINI	311, 312, 315, 318 319, 320, 321
CAVALLARI VINCENZO	313, 315, 319, 320, 321
ANGIOY	313
BELOTTI	314
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	314, 314, 319 320, 321
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	315, 319, 320, 321
ROSINI	320
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	320

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei disegni di legge n. 619-B e 791, i deputati Berlinguer, Biaggi, De Biagi, Ferri, Geremia e Gitti sostituiscono rispettivamente i deputati Dugoni, Scoca, Carcaterra, De Martino Francesco, Pella e Malvestiti.

Discussione dei disegni di legge: « Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (619-B); Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (791) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954»; nonché la discussione dell'altro disegno di legge: « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici ».

Onorevoli colleghi, io proporrei che i due disegni di legge, dianzi citati e dei quali sono relatore, siano esaminati congiuntamente, essendo collegati l'uno con l'altro. Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Riferirò io stesso su entrambi.

La seduta comincia alle 9,10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 31 marzo 1954 la nostra Commissione approvò con modificazioni il disegno di legge n. 619 concernente l'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1953, il cui provento, secondo l'articolo 3, doveva essere devoluto:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio finanziario 1953-1954 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa.

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

Ora tale provvedimento torna al nostro esame, perché, dovendosi provvedere alla copertura del disegno di legge n. 791, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, « Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » (anch'esso, come ho detto, all'ordine del giorno di oggi), il Senato ha ritenuto di non poter accettare la copertura indicata nell'articolo 7 del disegno di legge predetto concernente appunto l'anticipo di una mezza mensilità al personale statale in attività ed in quiescenza. Infatti l'articolo 7 del testo ministeriale del citato disegno di legge al primo comma, dispone che « all'onere di lire 20 miliardi risultante, per il bilancio dello Stato, dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1953-54, dal provvedimento concernente la istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ». Senonché il disegno di legge relativo a tale imposta

trovasi tuttora in discussione presso la Commissione finanze e tesoro del Senato e non si può oggi prevedere quando il provvedimento stesso potrà divenire legge. Di qui la necessità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di trovare una nuova copertura all'onere derivante dalla concessione di una anticipazione al personale statale, copertura che la Commissione finanze e tesoro del Senato ha precisato nella sua seduta di ieri destinando il provento del contributo straordinario di cui al disegno di legge n. 619. Così facendo il Senato ha creduto di dover sopprimere l'articolo 3, di cui ho prima fatto cenno, (e conseguentemente l'articolo 4) che stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo straordinario medesimo. Ritengo che il Governo, a seguito di questa soppressione dell'articolo 3 della legge sul contributo straordinario, destinerà i fondi di altra legge (in questo momento non posso precisare quale) per gli scopi indicati dallo stesso articolo 3 del disegno di legge n. 619.

La legge, che contempla la concessione di mezza mensilità al personale statale in attività di servizio e in quiescenza, consta di otto articoli. Si tratta di un impegno preso dal Governo già da tempo. La mezza mensilità verrebbe corrisposta, come è stabilito nell'articolo 2, alle varie categorie di personale indicate nell'articolo 12 della legge 8 aprile 1952, n. 212, che è, come è noto, l'articolo che riguarda gli ufficiali giudiziari, personale aggregato delle carceri, personale impiegatizio non di ruolo, ecc. ecc. Con l'articolo 3 viene stabilito il trattamento in percentuale da praticare al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato. Si tratta di una anticipazione una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990. L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, cor- cer e ti la corresponsione, cioè, della mezza mensilità, possono essere estese anche al personale degli enti locali. Con l'articolo 5 è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità anche a favore di coloro che sono titolari di pensioni o di assegni da parte dello Stato. Da tenere presente anche il disposto dell'articolo 6 il quale prevede che le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate in unica soluzione in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramento economico. In-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

fine, con l'articolo 7 si prevede che l'onere di 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

Questo, in sostanza, il contenuto della legge, che io raccomando all'approvazione della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Innanzi tutto debbo dire che non possiamo approvare il modo con cui si è provveduto alla copertura della spesa derivante dal disegno di legge n. 791, concernente un'anticipazione ai dipendenti statali. Lo stesso Presidente della nostra Commissione diceva nella seduta di ieri, in sede referente, — a proposito dell'esame del disegno di legge n. 763 concernente nuove norme tributarie sulla pubblicità (il cui provento, giusta affermazione del rappresentante del Governo nella seduta del 2 corrente al Senato, sarebbe stato destinato a coprire la spesa relativa ai miglioramenti economici ai dipendenti statali) — che tale copertura non sarebbe stata sufficiente; infatti il Senato ha dovuto trovare una copertura differente.

Così noi oggi ci troviamo di fronte all'urgentissimo problema dell'acconto sui miglioramenti economici da corrispondere agli statali e ai dipendenti pubblici in genere in una situazione di particolare responsabilità quale è quella derivante dalla proroga per sei mesi del contributo del 3 per cento istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, sopra i salari degli operai e del personale impiegatizio. Noi siamo dinanzi ad un dilemma: o discutiamo intorno alla questione dell'anticipazione straordinaria e allora ci soffermiamo su di essa senza discutere altri argomenti; oppure tralasciamo di esaminare con la necessaria scrupolosità, nel suo complesso, il disegno di legge n. 619-B e allora non assolviamo completamente al nostro dovere che è quello di esaminare con particolare attenzione il problema del contributo sui salari che comporta molte conseguenze anche di natura economica e finanziaria. Perciò, io e i colleghi del mio settore politico per quanto riguarda il modo col quale si provvede alla copertura della spesa relativa all'anticipazione straordinaria, non possiamo essere favorevoli. Pertanto, ci asterremo dal votare, e ciò soprattutto, ripetiamo, per il metodo che potrebbe sembrare — mi si perdoni la parola un po' forte — di ricatto, in quanto ci si

vorrebbe porre in una situazione particolarmente delicata. Però non mi posso astenere, invece, dal fare alcune osservazioni circa la concessione dell'anticipo sui miglioramenti ai dipendenti statali. In tal caso, dato che la copertura esista, dovremmo esaminare se fosse possibile (e io ritengo che ciò sarebbe possibile perché, in definitiva, si tratterebbe di convocare, anche in giornata, la Commissione Finanze e tesoro del Senato per eventuali emendamenti da apportare al disegno di legge n. 791 oggi in discussione, permettendo così egualmente la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* del prossimo lunedì) esaminare, dicevo, se fosse possibile il modo di corrispondere egualmente la mezza mensilità. Le osservazioni che debbo fare sono due: una riguarda la misura e l'altra concerne una particolare categoria di persone che sono rimaste, secondo me ingiustamente, escluse dal beneficio.

Per quanto riguarda la misura, i colleghi sanno che noi abbiamo ritenuto insufficiente la somma, sia prima sia dopo la presentazione del disegno di legge, e nel corso della discussione di ieri al Senato i colleghi della mia parte politica hanno ribadito il concetto che la misura dell'acconto da corrispondere, prevista dal presente disegno di legge, è da considerarsi irrisoria. Bisogna altresì tenere presente che siamo a moltissimi mesi di distanza da quando la Camera prese l'impegno di concedere i miglioramenti economici agli statali e agli altri dipendenti pubblici (ricorderanno certamente i colleghi che quando vennero concessi degli acconti agli statali nel giugno del 1953 fu contemporaneamente riconosciuto il diritto ai miglioramenti). È passato quasi un anno, sono passati dal termine previsto dallo stesso Governo (che era quello del 1° gennaio 1954) altri quattro mesi e non si vede ancora chiaramente quando questa questione dei miglioramenti possa essere risolta definitivamente. Ciò secondo noi, perché la via intrapresa dal Governo che è quella della legge-delega reca di per sé una lunghissima discussione parlamentare sia al Senato che alla Camera. Ecco perché sia per la legittima previsione di un ulteriore ritardo nell'approvazione della legge-delega sia per il notevole ritardo già avvenuto, noi riteniamo che la richiesta di ventimila lire di acconto sia da considerare « moderata ». In fondo, anche prendendo a base la data stabilita dal Governo, quella cioè del 1° gennaio 1954, si tratterebbe in pratica di un esiguo aumento mensile. Le ventimila lire dovrebbero essere naturalmente graduate fino

ad un massimo di quarantamila. Entro tali cifre dovrebbero oscillare gli acconti che il Governo dovrebbe concedere immediatamente ai dipendenti statali. Noi riteniamo che si possa far fronte all'onere di questa maggiore spesa sia attraverso il disegno di legge, n. 619 B e sia attraverso il disegno di legge n. 763 discusso nella seduta di ieri 9 aprile in sede referente. La seconda questione (in tal modo illustro anche il secondo emendamento che ho in animo di presentare) riguarda un elementare dovere da compiere nei confronti di una larga categoria di cittadini. Si tratta dei pensionati degli Enti locali. C'è da notare, infatti, che con la presente legge si viene a corrispondere un acconto ai pensionati e ai dipendenti dello Stato, ma escludiamo la categoria dei pensionati degli Enti locali che fra tutte è, forse, quella che ha maggiore necessità e vive in precarie condizioni economiche. Perché ciò è avvenuto? I pensionati degli Enti locali hanno un trattamento di quiescenza basato su un sistema diverso a quello degli statali e cioè essi dipendono dalle Casse degli Istituti di previdenza che basano il loro trattamento su un sistema di capitalizzazione, sistema che complica le cose; ma anche per un'altra ragione che è strettamente connessa con il problema dell'atteso provvedimento di riforma delle Casse di previdenza.

PRESIDENTE. Disegno di legge che abbiamo sollecitato.

PIERACCINI. Sta bene, ma che tuttavia il Governo non ha ancora presentato.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere, ma il Governo, come è chiaro, non l'ha fatto. Nonostante questa attesa non si prevede ancora chiaramente un miglioramento per i dipendenti degli Enti locali. Quindi, mi rendo conto delle ragioni che hanno impedito al Governo (anzi, più che impedito, consigliato), di inserire questa categoria. Però, desidero che si mediti su ciò. Non possiamo moralmente prendere un provvedimento, alla vigilia di Pasqua, con il quale si concedono provvidenze ad un larghissimo settore del pubblico impiego, escludendo altri pensionati i quali si trovano in condizione di estrema necessità. Vogliamo lasciare in sospeso la questione? Diamo pure un'altra definizione, chiamiamola « gratifica ». Io sono disposto a cercare una formula meno impegnativa per il Governo; ma tale gratifica occorre darla. È possibile ciò? Io ritengo che sarebbe possibile una tale disponibilità di bilancio senza un ulteriore onere da parte dello Stato. Cosicché, a mio parere, dovremmo inserire un articolo aggiuntivo col quale si stabilisca che l'onere a carico delle

Casse di Previdenza per la corresponsione di tale gratifica non gravi sul bilancio dello Stato.

Come i colleghi vedono si tratta di due questioni: una di carattere generale (cioè la misura dell'acconto da corrispondere ai dipendenti pubblici in genere) e l'altra, più limitata, ma di grande urgenza, che mira a sanare una grave ingiustizia verso i pensionati degli enti locali.

Chiedo, pertanto, che la nostra Commissione esamini subito queste mie due richieste.

CAVALLARI VINCENZO. Per quanto riguarda il merito del disegno di legge n. 791, cioè la concessione al personale statale di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici, non aggiungerò parola a quanto ha detto molto giustamente il collega onorevole Pieraccini perchè la sostanza delle sue osservazioni è da me pienamente condivisa. Sentiremo cosa risponderà a questo proposito il Governo e in base alla sua risposta noi regoleremo il nostro comportamento al fine di vedere cosa sarà possibile fare per venire incontro alle necessità delle categorie interessate.

Desidero intrattenermi, molto brevemente, sugli scopi dell'altro disegno di legge, ossia il n. 619-B, che riguarda l'impiego dei proventi del contributo straordinario del 3 per cento agli effetti della copertura della spesa relativa all'anzidetta anticipazione. Il nostro Presidente ha affermato (ed aveva perfettamente ragione) che ci troviamo a trattare un problema che non è certamente nuovo. Da molto tempo, infatti, sentiamo parlare della necessità di dare un'anticipazione agli statali; le discussioni in proposito sono state numerosissime tanto che detto problema è stato esaminato da tutti i punti di vista, sollevando questioni ora prospettate dal collega onorevole Pieraccini: entità, termine, modalità dell'anticipazione, categorie, ecc. Tutto il Paese perciò ormai si può considerare investito di queste discussioni. Ieri al Senato il Governo ha fatto la proposta in seno alla Commissione finanze e tesoro, che il disegno di legge sulla concessione di un anticipo ai dipendenti statali fosse discusso successivamente all'approvazione della legge concernente l'istituzione di una imposta sulle società (Atto del Senato n. 359) Si è giunti poi alla risoluzione che ha reso possibile questa mattina la discussione presso la nostra Commissione del disegno di legge n. 619-B modificato dalla suddetta Commissione finanze e tesoro del Senato, con la soppressione degli articoli 3 e 4.

Il problema a cui desidero sommariamente accennare è un problema di carattere poli-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

tico per cui il meno che si potrebbe dire nei confronti del Governo che si è comportato in questo modo è che egli non ha usata — per lo meno — quella diligenza, quella cautela e quella prudenza che un qualsiasi Governo deve avere. Si tratta di un problema vecchio, quello della copertura dei nuovi oneri finanziari; tuttavia, ancora oggi il Governo viene a chiedere al Parlamento che la copertura finanziaria per la soluzione di questa vecchia questione, sia affidata prima al Senato con un disegno di legge che ancora non è stato approvato e che — nonostante esso sia molto importante, secondo un riconoscimento unanime — dovrebbe, secondo l'invito stesso del Governo, essere approvato con urgenza. Che significato ha l'invito del Governo in tal senso? Questo è un invito poco serio in quanto nello stesso momento il Governo dice: se il Parlamento non accede a questo mio invito noi chiediamo che le somme che verranno stanziare a favore degli statali, sia pure provvisoriamente, vengano tolte dai proventi del disegno di legge n. 619, relativo al contributo straordinario del 3 per cento. Di conseguenza si verrebbero a togliere quelle somme che il contributo del 3 per cento voleva devolvere, ad esempio, alla costruzione di case per i senza tetto, per il risanamento di abitazioni malsane, ecc., stanziamenti per cui noi abbiamo espresso il nostro parere non del tutto contrario. Ciò vuol dire, in definitiva, che si toglie il denaro per i senza tetto per poterlo dare ai dipendenti statali sia pure in via provvisoria. La questione della « via provvisoria » è una questione che non dà certamente credito sull'operato del Governo e autorizza me e i colleghi del mio settore politico, che nel Governo non abbiamo fiducia, a ritenere che non sia completamente pacifico che si tratti solo di una « via provvisoria ». Occorre venire incontro alle necessità degli statali senza ricorrere a questo sistema odioso di togliere somme destinate alla costruzione di case ai senza tetto. A mio giudizio, un mezzo idoneo sarebbe stato quello di devolvere a questa destinazione le maggiori entrate che il Ministero del tesoro ha dichiarato ufficialmente al Parlamento di avere riscontrato nei confronti delle previsioni. Né si può obiettare, come potrebbe obiettare il Governo, che qui si tratta di venir meno ad una linea politica contenuta nella frase che le maggiori entrate andranno a diminuzione del disavanzo dello Stato; prima di tutto perché anche su questa questione di carattere politico il Parlamento non si è pronunciato e, secondariamente, perché anche

se la destinazione delle somme derivanti dal provvedimento relativo al 3 per cento viene fatta in via provvisoria per far fronte all'onere conseguente dall'anticipo concesso agli statali — salvo a reintegrare tali fondi con l'introito dell'imposta sulle Società una volta che fosse approvata — a mio giudizio l'operazione era pur sempre da considerarsi non opportuna. Vi è poi un capitolo nel bilancio del tesoro dell'esercizio 1954-55, il capitolo 516, il cui stanziamento viene destinato a far fronte all'onere derivante da provvedimenti in corso di approvazione. Tale capitolo dovrebbe essere adoperato per far fronte all'onere di cui all'anticipazione a favore degli statali.

Il punto che ci rende molto perplessi, per quanto riguarda il disegno di legge 619-B e per il quale il gruppo parlamentare comunista, così come il collega onorevole Pieraccini ha annunciato a nome del gruppo parlamentare socialista, si asterrà dal votare, è questo: dato che vi erano possibilità diverse di attuare provvedimenti sia pure in via provvisoria e meno impopolari di quelli di utilizzare i fondi dell'imposta 3 per cento, noi dubitiamo fortemente che quello che il Governo vuole in questo momento fare apparire al Parlamento come una cosa provvisoria, sia invece, per un suo recondito pensiero, una cosa definitiva. Per questo motivo, ripeto, noi ci asteniamo dalla votazione del disegno di legge n. 619-B confermando, per quanto riguarda l'altro disegno di legge, il n. 791, le osservazioni del collega onorevole Pieraccini e riservandoci di concretare le nostre osservazioni su quest'ultimo disegno di legge dopo che il rappresentante del Governo avrà espresso in proposito il suo parere.

ANGIOY. Onorevole Presidente, nella seduta in sede legislativa del 31 marzo 1954 abbiamo discusso il disegno di legge n. 619, giungendo ad alcune conclusioni. In sostanza, partendo dal presupposto della destinazione dei fondi, ci eravamo già pronunciati sul contenuto della legge della quale, a dire il vero, era stata unanimemente riconosciuta la artificiosità, onde non appariva giustificata in nessun modo la necessità della proroga. Oggi il problema ci si pone sotto altri termini. A rigore, noi avremmo dovuto riprendere la discussione daccapo per vedere se, in relazione alla nuova destinazione di questi fondi, fosse giustificata la proroga. Tutte queste questioni si sono accavallate rendendo difficoltoso un giudizio definitivo. Ma, di fronte a queste considerazioni e ad altre che si potrebbero fare,

c'è l'impegno assunto dal Governo di dare agli statali un acconto sui miglioramenti economici. Tenuto conto di ciò, ogni discussione diventa, almeno in linea pratica, superflua poiché il risultato di tale discussione appare già scontato. O si ha il coraggio di dire: allo stato attuale delle cose non è possibile trovare la copertura per erogare detti fondi, oppure occorre superare l'artificialità di questo provvedimento. Ecco perché sono convinto che, a parte ogni valutazione politica, non possiamo fare a meno di rilevare la disfunzione tecnica. Noi, in fondo, operiamo una sostituzione di stanziamento; cioè i proventi dovevano essere destinati alla eliminazione di abitazioni malsane, ai poveri ecc., e invece vengono destinati alla corresponsione dell'acconto per i dipendenti dello Stato. Ne deriva una situazione che, dal punto di vista tecnico, non mi sembra molto corretta. Vi era cioè una destinazione dei fondi ricavati dalla legge sulle società tuttora in discussione al Senato; ma ora i proventi, di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 619, anziché, come ho detto, essere devoluti all'I. N. A.-Casa, ecc., sono devoluti a coprire l'onere derivante dall'acconto agli statali, cosicché si viene a determinare una posizione di sospensiva davvero strana, onde i sette miliardi dell'I. N. A.-Casa non sono coperti anche se iscritti a bilancio. E questa non è una situazione corretta. Ora, siccome esiste un impegno da parte del Governo, ed è chiaro che non si può politicamente venir meno a questo obbligo nei riguardi degli statali, io credo che neanche un tentativo di raddrizzamento della situazione sulla base di emendamenti potrebbe essere destinato ad avere successo. Ecco perché, pur facendo presente alla Commissione tutte le ragioni che suscitano perplessità da un punto di vista strettamente tecnico, a noi non resta oggi altra soluzione che esprimersi favorevolmente all'approvazione del presente disegno di legge in modo che si possa venire incontro ai bisogni degli statali e mantenere l'impegno assunto dal Governo verso di essi.

BELOTTI. Mi rendo conto della perplessità dei colleghi e soprattutto della opposizione di fronte ai provvedimenti sottoposti al nostro esame. D'altra parte, però, bisogna riconoscere che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto (dagli stessi colleghi della opposizione prospettata) che non si riferisce soltanto alla soluzione del problema, ma verte anche su considerazioni che presentano una certa fondatezza. Esiste però, dall'altro lato, una ragione di necessità nella corresponsione

di questo contributo agli statali, come pure la necessità (affacciata dallo stesso onorevole Pieraccini) di una estensione di queste provvidenze a categorie rimaste escluse. Da un lato si sono fatte delle osservazioni circa l'utilizzo o, per meglio dire, la fonte dell'utilizzo ed il reperimento dei mezzi necessari per fronteggiare questa esigenza; dall'altro c'è l'istanza di una estensione di queste provvidenze ad altre categorie, istanza che ha la sua fondatezza. Ci troviamo pertanto di fronte ad una situazione che non offre vie di uscita all'infuori di quelle già prospettate, in quanto la stessa Commissione finanze e tesoro è sempre stata unanime nel ritenere non corretto il destinare gli incrementi di entrate ad altre spese anziché alla copertura del disavanzo. Il Governo propone di utilizzare il reperimento dei fondi (questo reperimento è assolutamente indispensabile perché deriva da una norma Costituzionale) tenuto conto non solo della necessità di reperire i fondi medesimi, ma dell'urgenza assoluta di corrispondere l'acconto, urgenza che vieta l'approfondimento del problema. Ecco perché, secondo me, molte considerazioni, addotte dai colleghi dell'opposizione, non possono fare presa in questa specifica e particolare circostanza in quanto il dilemma è ferreo. Respingere questo provvedimento oggi, significherebbe compromettere, a mio avviso, irrimediabilmente, la possibilità di concedere il promesso contributo agli statali. In conclusione, pur ritenendo che le ragioni poste in essere dai colleghi dell'opposizione siano degne di considerazione, non vedo in questo momento possibile altro che la soluzione prospettata dal Governo, ossia quella di far fronte agli impegni inderogabili ormai assunti verso gli statali con i fondi destinati al settore del risanamento delle abitazioni malsane in favore dei senza tetto, e per il trattamento a sistemazione a favore degli iscritti negli elenchi dei poveri. Raccomando quindi ai colleghi dell'opposizione di volersi dichiarare favorevoli all'accoglimento della proposta fatta dal Governo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Per quanto gli argomenti prospettati e le critiche sollevate riguardino più che altro il mio collega del Tesoro, vorrei precisare alcuni punti per chiarire come si sia arrivati a stornare gli stanziamenti già previsti allo scopo di corrispondere l'acconto agli statali. Sapete bene come, dal punto di vista costituzionale, il problema si prospetti in relazione all'articolo 81 della Costituzione: occorre che, al momento della promulgazione

di una legge che comporti una spesa, il Capo dello Stato ne constati la copertura in atto. Ora, quando si stabilì di concedere l'acconto agli statali in modo che venisse corrisposto per il periodo pasquale, era già stata presentata da un certo tempo al Senato la legge per l'imposta sulle società e si pensava che i tempi parlamentari per la discussione di questa legge fossero tali per cui il Senato, alquanto prima della ricorrenza pasquale, si sarebbe trovato in grado di approvarla trasmettendola alla Camera onde raggiungere una concomitanza tra le promulgazioni della legge sull'acconto e di quella sulle società. Le cose, in realtà, non sono andate così e pertanto, dovendosi ora mantenere l'impegno della corresponsione dell'acconto pasquale, si è dovuto scegliere un ripiego per ovviare alla copertura. Non voglio invadere la competenza del mio collega il quale vi potrà dire come non era possibile destinare a questa copertura né il fondo per le spese imprevedute, né, tanto meno, l'incremento delle maggiori entrate per cui Parlamento e Governo hanno sempre preso e mantenuto l'impegno costante di devolvere senz'altro alla riduzione del disavanzo detto incremento.

CAVALLARI VINCENZO. Noi non abbiamo chiesto di utilizzare il fondo per le spese imprevedute: abbiamo chiesto l'utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo 516 del bilancio del Tesoro in discussione alla Camera.

PIERACCINI. Il fondo per le spese imprevedute non c'entra.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Comunque, lo storno del 3 per cento non dovrebbe preoccupare, almeno agli effetti delle considerazioni di cui mi occupo in questo momento, e cioè di un presunto snaturamento dell'imposta relativa.

Detta imposta, che fa seguito all'altra del quattro per cento, è stata temporaneamente mantenuta anche in considerazione del fatto che si doveva attuare, diciamo così, un ponte tra la originaria del 4 per cento e la nuova imposta sulle società che grosso modo dovrebbe raggiungere un gettito pari al gettito dell'imposta sui salari. Ora, è vero che nella legge di proroga di questo tributo, criticabile peraltro da diversi punti di vista, la Camera ha stabilito una certa destinazione, ma questo, badate bene, non significa che è stata attuata una imposta « di scopo » cioè, non abbiamo approvato una legge che istituisce un tributo necessariamente e in modo assoluto dedicato a finanziare l'I. N. A.-Casa a risolvere il problema delle case malsane, ecc.: si è soltanto creduto di utilizzare a quegli

scopi un'imposta speciale, di durata limitata, che deve cessare col 30 giugno di quest'anno. Ora mi pare che nulla vieti che questa utilizzazione venga in questo momento, dato l'impegno assunto dal Governo di corrispondere un acconto ai dipendenti pubblici, devoluta a tal fine, senza con ciò snaturare il carattere dell'imposta.

Resta però un problema di natura politica e tecnica nello stesso tempo e cioè: questi finanziamenti che per il momento vengono accantonati, come verranno corrisposti? È da rilevare, in proposito, che anche se la legge del 3 per cento restasse con l'articolo 3 così come era stato votato, senza cioè l'emendamento apportato dal Senato, i tempi tecnici sono tali per cui un certo lasso di tempo dovrebbe passare tra l'entrata in vigore della legge e la effettiva utilizzazione delle provvidenze in essa contemplate. Proprio in questo lasso di tempo entrerà in vigore la legge sulla nuova imposta sulle società. Da questo punto di vista, mi sembra che la Commissione può essere tranquilla perché in un modo o nell'altro la natura del provvedimento rimane intatta e i finanziamenti originariamente considerati saranno senz'altro mantenuti con la puntualità che gli stessi tempi tecnici avrebbero permesso: in tal senso potrei accettare un ordine del giorno esplicito. C'è da fare un ultimo rilievo: il gettito della legge 3 per cento, previsto in 20 miliardi, collima esattamente con la spesa prevista per la corresponsione degli acconti, e pertanto anche dall'equilibrio tra gettito e spesa non ci sarebbero obiezioni sostanziali da fare.

Circa le altre osservazioni fatte, lascio la parola al mio collega del tesoro.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il Sottosegretario di Stato, onorevole Castelli Edgardo, per le parole da lui dette, anche perché egli ha fatto un po' la storia dei motivi che suggerirono l'approvazione del disegno di legge n. 619, spiegando nel contempo le ragioni contingenti che hanno portato a ricercare la copertura nel modo prospettato dal disegno di legge stesso. Debbo però aggiungere, completando in certo modo l'esposizione fatta dall'onorevole Castelli Edgardo, che a me sembra che la Commissione finanze e tesoro del Senato abbia votato un ordine del giorno, accettato dal Governo, in forza del quale il Governo stesso viene impegnato a destinare il gettito dell'imposta sulle società alla copertura delle spese con le quali si doveva provvedere con il disegno di legge n. 619. Evidentemente, il Senato e anche il Governo, si sono trovati di fronte ad una

situazione eccezionale ed hanno cercato di trovare la copertura, con una via che sa — io l'ammetto — di espediente, ma che, nella sostanza, è perfettamente corretta.

Prego, pertanto, l'onorevole Pieraccini di non volere giudicare un « ricatto » la presentazione del presente disegno di legge per il modo con il quale s'è trovata la copertura della spesa. Il Senato e, credo, anche la Commissione finanze e tesoro della Camera, hanno sentito il bisogno di discutere, trattare e modificare il disegno di legge per l'imposta sulle società, esercitando in pieno il loro diritto. Allora si che sarebbe stato ingiusto strozzare una discussione su quella legge per arrivare a reperire la copertura sufficiente all'onere derivante dalla corresponsione dell'anticipo agli statali. Riguardo alle altre forme di reperimento suggerite ieri non ho che da ripetere ciò che è già stato detto: la Commissione finanze e tesoro si è fatta molte volte promotrice dell'accennato indirizzo volto ad affermare che le nuove entrate non debbano servire a nuove spese.

Riguardo al gettito che si prevede per la legge sul contributo 3 per cento è noto che tale legge andrà in applicazione col prossimo esercizio e quindi non è possibile attingere ad essa per la copertura di spese fatte nel corrente esercizio. Per quanto riguarda il fondo globale di cui al Capitolo n. 516 del bilancio del tesoro per l'esercizio 1954-55 è noto che esso è stato istituito in rapporto a leggi previste; molte di esse sono in corso di approvazione presso il Parlamento per modo che il sottrarre i fondi previsti per l'attuazione di dette leggi sarebbe stata una irregolarità dal punto di vista formale e anche sostanziale. Del resto, mi pare che l'iniziativa per il modo con cui si sarebbero reperiti i fondi sia venuta da parte degli stessi onorevoli senatori che, modificando il disegno di legge n. 619, credo abbiano agito saggiamente, in quanto hanno messo il Governo nella possibilità di corrispondere agli statali il già promesso acconto.

Ritengo, perciò, che, con le assicurazioni formali che il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione della legge sulle società servirà in primo luogo a coprire le spese previste con l'articolo 3 del disegno di legge n. 619-B, i colleghi della Commissione possano tranquillamente approvare il provvedimento.

Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'onorevole Pieraccini in ordine cioè alla misura della corresponsione e alla estensione di questa, sotto forma di premio o di gra-

tifica (ciò sostanzialmente non importa) ai pensionati degli Enti locali, mi permetto di fare osservare che, pur rendendomi conto come l'opposizione sia stata indotta a formulare un emendamento con il quale si tende ad elevare la misura dell'anticipo agli statali e agli altri dipendenti, la soluzione posta dal Governo e accettata dal Senato sia da ritenersi più semplice. Ossa essa non dà luogo a difficoltà insormontabili derivanti da un criterio di graduazione tra le ventimila lire da corrispondere a determinate categorie e le 40 mila lire che si vogliono corrispondere ad altre. Mi sembra che il criterio da noi seguito sia il più semplice e più accetto alla mentalità stessa degli interessati. Ritengo doveroso richiamare la Commissione sul fatto che il Governo ha effettivamente assolto il suo impegno annunciato nel momento in cui si costituiva il Governo stesso, né poteva fare più rapidamente di quanto ha fatto. I miglioramenti che gli statali attendono, la cui richiesta è stata fatta già da parecchio tempo (come giustamente è stato osservato), fanno parte di quella delega relativa alla riforma dell'Amministrazione che è in discussione al Senato.

Mi rendo conto che la discussione di tale delega sarà lunga e laboriosa, ma il Governo fa affidamento che i colleghi dell'opposizione non cerchino di prolungarla oltre il necessario, per non impedire l'emanazione del provvedimento stesso, anche perché tutti siamo consapevoli della necessità di arrivare incontro sollecitamente alle esigenze dei dipendenti statali. Faccio perciò osservare che se si fosse modificato il criterio proposto dal Governo (e accettato, come già detto, dal Senato) di modificare cioè la misura dell'anticipo da corrispondere, noi ci verremmo a trovare nella impossibilità materiale di dare detto anticipo prima di Pasqua poiché proprio nella giornata di ieri (e questo non dipende davvero dalla volontà del Governo) il Senato ha preso le ferie, né appare possibile provvedere alla convocazione urgente della Commissione finanze e tesoro del Senato per modificare la misura dell'anticipo. È bene che la Commissione tenga presente questo importante dato di fatto, altrimenti noi correremmo effettivamente il pericolo di non essere in grado di corrispondere agli statali l'atteso anticipo.

A me sembra che le ragioni esposte siano sufficienti per convincere i colleghi onorevoli Pieraccini e Cavallari a superare tutte le difficoltà da loro sollevate. Tutti, del resto, riconosciamo al collega onorevole Pieraccini

un grande buon senso che oggi lo dovrebbe condurre a ritirare l'ordine del giorno da lui presentato, anche se, nel dover fare ciò, egli fosse costretto a farlo con sforzo. Per quanto invece si riferisce ai pensionati degli Enti locali che, come ha giustamente fatto rilevare il collega onorevole Pieraccini, si trovano, economicamente parlando, in condizioni peggiori, apprezzo che lo stesso onorevole Pieraccini abbia illustrato le difficoltà obiettive nelle quali il Governo si è trovato nello studiare il sistema di comprendere questa categoria tra gli aventi diritto alla corresponsione dell'accordo e soprattutto per risolvere il problema della copertura della spesa necessaria. E in effetti io ritengo, prescindendo da una concreta situazione di bisogno in cui versano detti pensionati, che una proposta intesa ad estendere la corresponsione di una somma ai dipendenti degli Enti locali non possa essere inclusa in questo disegno di legge sia per le ragioni che ho già esposte in ordine alla misura dell'anticipo, sia perché il Governo, prima di pronunciarsi in proposito, non potendo avocare a sé il problema che regola il funzionamento delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, non è qualificato ad entrare in merito alla questione, anche se non può misconoscere le notizie qui riferite dall'onorevole Pieraccini in base alle quali esisterebbero disponibilità finanziarie da parte di dette Casse ai fini della richiesta concessione. Conseguentemente, noi non abbiamo alcun elemento ufficiale che possa indurre il Governo nella determinazione di accettare un emendamento del genere. Tuttavia tengo a dichiarare che mi faccio carico della esigenza e direi della doverosità di andare incontro ai bisogni di tale categoria di pensionati e di porre conseguentemente allo studio il problema della concessione di una gratifica a detta categoria.

Per tutti questi motivi, ove l'onorevole Pieraccini non si compiaccia di volere ritirare il suo emendamento, io prego la Commissione di volerlo respingere e di approvare i disegni di legge all'ordine del giorno nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere all'esame degli articoli, avverto che sono stati presentati i seguenti due emendamenti a firma degli onorevoli Pieraccini e Cavallari Vincenzo, uno all'articolo 1, primo comma, e il secondo, ag-

giuntivo, all'articolo 5. L'emendamento all'articolo 1, primo comma, dice:

« *Sostituire le parole « pari alla metà dell'importo netto della 13ª mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953 » con le parole: « di un minimo di lire ventimila fino ad un massimo di lire quarantamila graduate secondo la scala delle retribuzioni per vari gradi o qualifiche ».*

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 5, dice:

« Ai titolari di pensioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 966, nonché ai titolari di pensioni delle Casse di previdenza per i sanitari e per gli ufficiali giudiziari è concessa una anticipazione pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

All'onere derivante dalla presente disposizione faranno direttamente fronte le Casse di previdenza con le loro disponibilità di bilancio ».

Sono stati poi presentati due ordini del giorno. Un primo ordine del giorno, di carattere generale, è stato presentato dall'onorevole Belotti, con il quale si impegna il Governo a devolvere le nuove entrate della legge sulle società innanzi tutto alle destinazioni previste dalla legge relativa al contributo del 3 per cento. Esso è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 791, per il quale è prevista la copertura col gettito dell'imposta di cui alla legge n. 619, impegna il Governo a devolvere le nuove entrate previste dal disegno di legge per la nuova imposta sulle società, anzitutto alle destinazioni di cui all'originario articolo 3 della legge n. 619, ora provvisoriamente destinate a copertura del disegno di legge in discussione ».

Il secondo ordine del giorno, che porta la firma degli onorevoli Rosini, Cavallari Vincenzo e Pieraccini, è del seguente tenore:

« La Commissione Finanze e tesoro, ritenuto che la data del 1º gennaio 1954 indicata nell'articolo 1 del disegno di legge n. 791 come data di decorrenza degli aumenti di stipendio agli statali, è puramente indicativa, stabilisce che l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 791 nel testo del progetto governativo non preclude in alcun modo una decorrenza diversa degli aumenti, che anzi auspica abbiano a decorrere da data non posteriore al 1º luglio 1953 ».

Come è chiaro, onorevoli colleghi, è questa una precisazione fatta in un ordine del giorno e quindi non avrebbe il contenuto e il valore di un emendamento. Si tratta di una richiesta, se bene intendo il significato di questo ordine del giorno, di carattere generale, conforme alla sostanza e alla portata di un puro e semplice ordine del giorno. Pertanto, prima di procedere alla votazione dell'ordine del giorno, per chiarezza e per ordine di lavoro, vorrei domandare ai proponenti dei due emendamenti, onorevoli Pieraccini e Cavallari Vincenzo, di fornire delle precisazioni sul maggiore onere cui si andrebbe incontro mettendo ai voti e approvando la maggiore spesa da loro proposta nel primo emendamento tendente a corrispondere un acconto sui miglioramenti che vada da un minimo di ventimila lire ad un massimo di quarantamila.

Circa l'emendamento che mira a comprendere nel provvedimento anche i pensionati degli Enti locali, l'onorevole Pieraccini, con la sua ben nota precisione, chiarezza e perspicacia, vorrà certamente tener conto che il trattamento dei pensionati degli Enti locali è un trattamento mutualistico, nel senso che i fondi debbono essere reperiti dal monte pensioni esistenti presso l'istituto di previdenza della Cassa depositi e prestiti. Sarebbe bene perciò che egli chiarisse in quale modo questi oneri possano essere assunti dallo Stato.

PIERACCINI. Proprio per quello spirito di conciliazione a cui la maggioranza ha fatto benevolmente cenno, dichiaro, anche a nome dell'onorevole Cavallari Vincenzo, di ritirare i due emendamenti, poiché mi rendo conto che la questione richiederebbe una impostazione complessa e delicata, in quanto la proposta dovrebbe ritornare al Senato, ecc. Tuttavia, sarebbe possibile replicare a quanto il Presidente ha detto circa il reperimento della copertura...

PRESIDENTE. Solo a titolo di chiarimento.

PIERACCINI. Sta bene, però, una volta ritirati gli emendamenti, ritengo che ciò sia superfluo. Ai miei due emendamenti sostituisco due ordini del giorno, con i quali chiedo, in sostanza, quanto segue: 1) che il Governo si impegni a presentare al più presto un secondo disegno di legge il quale preveda una seconda anticipazione in modo che l'anticipazione complessiva tra quella che si concede oggi con il presente disegno di legge e l'altra successiva, raggiunga la cifra che io avevo chiesto con l'emenda-

mento e cioè un minimo di ventimila lire e un massimo di quarantamila, gradualmente; 2°) che ai pensionati delle Casse di previdenza si conceda una « gratifica », anche questa in tempo successivo per evitare le obiezioni tecniche già fatte dal Governo. Per evitare tutto ciò e anche per evitare tutta una serie di discussioni sui futuri miglioramenti, ecc. ho adoperato, nel testo di questo secondo ordine del giorno, la parola « gratifica ». Leggo gli ordini del giorno firmati da me e dal collega onorevole Cavallari Vincenzo.

Uno è del seguente tenore:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera nell'approvare il disegno di legge per la « concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici » invita il Governo a presentare alla Camera al più presto un secondo disegno di legge per concedere un'ulteriore anticipazione in modo da raggiungere nel complesso fra l'anticipazione presente e quella futura un minimo di lire 20.000 ed un massimo di lire 40.000 per ogni dipendente, graduata secondo la scala dei gradi o qualifiche ».

L'altro è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera fa voti perché venga concessa nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il mese di maggio, una gratificazione della stessa misura dell'anticipazione concessa ai dipendenti e pensionati statali anche ai pensionati delle Casse di Previdenza. Le Casse dovranno far fronte con le proprie disponibilità di bilancio all'onere che deriverà dalla gratificazione stessa ».

PRESIDENTE. Nella votazione degli ordini del giorno occorre seguire l'ordine logico. Ritengo che, a tale scopo, debba avvenire con priorità la votazione dell'ordine del giorno Belotti, che riguarda la destinazione dei fondi provenienti dalla legge relativa al contributo del 3 per cento, rispetto agli altri ordini del giorno. L'onorevole Belotti, infatti, intende impegnare il Governo affinché i fondi provenienti dalla legge da esaminare e approvare sulla tassazione delle società, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, siano destinati agli scopi di cui all'articolo 3 della legge n. 619.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. È chiaro che il Governo accetta questo ordine del giorno così come ha già accettato un ordine del giorno analogo presentato ieri al Senato. Resta da stabilire,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

però, una volta approvata la legge sulla nuova imposta sulle società, che i proventi derivanti da detta nuova imposta vadano a copertura degli scopi di cui all'articolo 3 della legge n. 619 relativa al contributo del 3 per cento. D'altra parte, come ho già accennato, i tempi tecnici per attuare le provvidenze della legge 3 per cento sono tali che non si possono evidentemente stringere al di là di ciò che è possibile e pertanto se l'imposta sulle società comincerà ad essere applicata almeno alla fine di questo semestre, noi non avremo certamente ritardata l'esecuzione di quelle opere che detta legge vuole siano realizzate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Belotti di cui do nuovamente lettura:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 791, per il quale è prevista la copertura col gettito dell'imposta di cui alla legge n. 619, impegna il Governo a devolvere le nuove entrate previste dal disegno di legge per la nuova imposta sulle società, anzitutto alle destinazioni di cui all'originario articolo 3 della legge n. 619, ora provvisoriamente destinate a copertura del disegno di legge in discussione ».

(È approvato).

Quale è il parere del Governo nei riguardi dell'ordine del giorno degli onorevoli Rosini, Cavallari Vincenzo e Pieraccini col quale si vuol precisare che la data del 1° gennaio 1954 come data di decorrenza degli aumenti di stipendio agli statali è puramente indicativa?

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato alle finanze. La Commissione sa bene che il Governo ha presentato un progetto per una legge delega al fine anche di determinare il trattamento economico ai dipendenti dello Stato. Questo disegno di legge trovasi attualmente all'esame del Senato. D'altro canto, la posizione assunta dal Governo a questo riguardo è nota. Il Governo ritiene che gli aumenti debbano decorrere dal 1° gennaio 1954 e su questa base ha proposto la corresponsione di un anticipo al personale dello Stato. Io credo che se il Senato al cui esame trovasi, come ho detto, la trattazione della legge delega, dovesse confermare tale decorrenza (la legge sarà poi passata alla Camera che potrà prendere la decisione che crederà) ci sarà sempre la possibilità di rivedere questo punto e altri; è evidente che oggi il Governo, pur tenendo ferma la sua posizione,

non può non riconoscere che la soluzione del problema è sempre aperta e impregiudicata. Al contrario, se noi, in questo momento, in sede di Commissione, pregiudicassimo la situazione con una affermazione categorica di principio, spostando la data del 1° gennaio 1954, ci verremmo a decidere di una cosa tuttora in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato al tesoro. Credo che l'ordine del giorno non debba essere nemmeno proposto alla nostra Commissione. Comunque, nel modo in cui è formulato, lo respingo.

PIERACCINI. Anche se togliessimo la data?

PRESIDENTE. La formulazione si potrebbe modificare, ad esempio, così: « La Commissione, ritenuto che la data del 1° gennaio 1954 indicata nell'articolo 1 della legge 791, primo comma, è puramente indicativa, stabilisce che l'approvazione del testo governativo non precluda in alcun modo una decorrenza anteriore », togliendo le ultime due parole.

PIERACCINI. Noi prendiamo atto, intanto, che il Governo ha affermato essere del parere che la decorrenza debba cominciare dal 1° gennaio 1954 e che ritiene che questa legge lasci impregiudicata la questione. Per noi si tratta di una affermazione di grande interesse.

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche per il Governo è importante.

PIERACCINI. Allora si potrebbe trovare una formula che permetta di avere una garanzia senza che il Governo si trovi impegnato: dicendo, ad esempio, che la « presente legge, lascia impregiudicata la questione della decorrenza ».

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vedo che l'onorevole Pieraccini ha già afferrato la sostanza della mia affermazione e credo che, giunti a questo punto, la Commissione possa trovare un piano d'intesa.

CAVALLARI VINCENZO. Allora, se il Governo è d'accordo, si può approvare l'ordine del giorno.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato alle finanze. Resta sempre il fatto che la discussione della legge delega che investe tutta la complessa questione dei miglioramenti economici e dello stato giuridico dei funzionari e impiegati dello Stato, si svolge al Senato prima che alla Camera. Pertanto, pregherei la Commissione di volere considerare, quanto meno, l'inopportunità di deliberare, sia pure su una affermazione di principio e generale,

prima che l'altro ramo del Parlamento abbia deciso sul complesso della materia.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, il fatto è che questo argomento, come giustamente ha detto poc'anzi il rappresentante del Governo, dovrà formare oggetto di discussione davanti al Senato; dovrà formare anche oggetto di esame particolare per la copertura della spesa. Lasciamo, perciò, il campo aperto anche per una certa deferenza all'altro ramo del Parlamento. Quando il provvedimento arriverà a noi, faremo su di esso una discussione la più ampia e completa possibile, prospettando tutte le possibili soluzioni.

ROSINI. Tenuto conto delle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo, ritiro, anche a nome dei colleghi onorevoli Cavallari Vincenzo e Pieraccini, il mio ordine del giorno: e ciò perchè un risultato favorevole della votazione porrebbe la tesi da me sostenuta in una posizione assai peggiore di quella nella quale si prospetta dopo le dichiarazioni del Governo. Effettivamente, quando ho letto, nel disegno di legge, l'inciso relativo alla decorrenza dei miglioramenti, ho avuto veramente l'impressione che il Governo volesse costringerci a pregiudicare tutta la questione della decorrenza, per non procrastinare la concessione degli acconti.

Le parole del sottosegretario di Stato onorevole Arcaini mi convincono che questo inciso è puramente indicativo, e desidero che la Commissione prenda atto che il nostro voto favorevole a questa formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, è dato proprio in riferimento alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario Arcaini, secondo le quali la data del 1° gennaio non pregiudica una più ampia discussione circa una data eventualmente diversa da quella ivi indicata.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sui due ordini del giorno presentati dagli onorevoli Pieraccini e Cavallari Vincenzo dianzi letti e che sostituiscono i due emendamenti da essi già presentati e poi ritirati?

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è contrario. Abbiamo dinanzi al Senato la discussione per l'approvazione della legge delega per soddisfare le richieste degli statali. Tuttavia è chiaro che se l'approvazione di detta legge dovrà protrarsi oltre il 1954, si proporrà un'altra soluzione. Prego, pertanto, l'onorevole Pieraccini di volere recedere, ritirando il suo ordine del giorno.

PIERACCINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo ordine del giorno presentato dagli

onorevoli Pieraccini e Cavallari Vincenzo di cui do un'altra volta lettura:

«La Commissione finanze e tesoro della Camera nell'approvare il disegno di legge per la «concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici» invita il Governo a presentare alla Camera al più presto un secondo disegno di legge per concedere un'ulteriore anticipazione in modo da raggiungere nel complesso fra l'anticipazione presente e quella futura un minimo di lire 20.000 ed un massimo di lire 40.000 per ogni dipendente graduato secondo la scala dei gradi o qualifiche».

(Non è approvato).

Quale è il parere specifico del Governo sul secondo ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini e Cavallari che fanno voti perchè venga concessa nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre il mese di maggio, una gratificazione?

ARCAINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo sull'ordine del giorno, così come è stato formulato, è contrario. Il problema sollevato dall'onorevole Pieraccini, nella sua sostanza, è un problema umano di cui il Governo si rende perfettamente conto e di cui si fa anche carico tanto che ho già dichiarato di prendere l'impegno di interessarmi direttamente presso le Casse di previdenza perchè, ove la disponibilità di bilancio lo consenta, venga corrisposta una gratifica agli interessati. Mi pare che detta dichiarazione sia sufficiente e pertanto, ove il presentatore dell'ordine del giorno dovesse insistere, prego la Commissione di volerlo respingere, non essendo accettabile nella sua attuale formulazione.

PIERACCINI. L'onorevole Arcaini ha detto «nella sua formulazione attuale». Ci sarebbe forse una formula diversa?

PRESIDENTE. Il sottosegretario onorevole Arcaini ha fatto una dichiarazione formale.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Basterebbe dire, ad esempio, «Il Governo è invitato a studiare il problema, ecc.».

CAVALLARI VINCENZO. Il fatto è che il Governo studia sempre e poi non conclude.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, lei insiste nel mantenere il suo ordine del giorno?

PIERACCINI. Io insisto perchè vorrei fare rilevare che non possiamo votare una legge nella quale si escluda dai benefici in

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

essa contenuti tutto un settore di persone che soffre più di tutti.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Del resto i voti espressi dall'onorevole Pieraccini nella loro sostanza sono stati da me accettati.

PIERACCINI. Allora possiamo votare l'ordine del giorno come « voto della Commissione ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si può cercare una formula possibile.

PIERACCINI. Sta bene. Credo di aver trovato, d'accordo con i colleghi onorevoli Cavallari Vincenzo, Longoni, Turnaturi, Salizzoni, Biasutti, Roselli, Berzanti, Ferreri Pietro, Marotta, Sedati, Valsecchi e Vicentini, una formulazione che il Governo potrebbe accettare.

Intanto dichiaro, anche a nome del collega onorevole Cavallari Vincenzo, di ritirare il precedente ordine del giorno e di sostituirlo, firmato dagli altri colleghi, con quello di cui il Presidente darà ora lettura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno testé presentato dagli onorevoli Pieraccini, Cavallari Vincenzo, Longoni ed altri:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera fa voti perché venga concessa una gratificazione straordinaria ai pensionati delle Casse di previdenza. Pertanto invita il Governo a studiare con le casse medesime la predetta concessione, in modo che esse facciano fronte con le proprie disponibilità di bilancio all'onere che deriverà dalla gratificazione stessa ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno che ho testé letto.

(È approvato).

Voteremo ora, separatamente, gli articoli dei due disegni di legge.

Passiamo quindi alle modifiche, apportate dalla Commissione del Senato, agli articoli del disegno di legge n. 619-B.

CAVALLARI VINCENZO. Riconfermo che noi ci asteniamo dal voto.

PRESIDENTE. L'articolo 3 soppresso dal Senato era così formulato:

« Il provento del contributo indicato negli articoli precedenti sarà devoluto:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio finanziario 1953-

1954 derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio 1953-54 per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane ».

Pongo in votazione tale modifica espressiva apportata dal Senato.

(È approvata).

L'articolo 4, parimenti soppresso dal Senato, era del seguente tenore:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b) c) e d) dell'articolo precedente ».

Pongo in votazione tale soppressione apportata dal Senato.

(È approvata).

Gli altri articoli del disegno di legge sono quelli che noi già approvammo. Il disegno di legge, quindi, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 791, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

(È approvato).

ART. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'articolo 12, lettere da a) ad e), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

(È approvato).

ART. 3.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'articolo 6 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo

comma dell'articolo 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

(È approvato).

ART. 6.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

(È approvato).

ART. 7.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1954

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 ». (n. 619-B):

Presenti	50
Votanti	33
Astenuti	17
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici ». (791):

Presenti e votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	50
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Alicata, Alpino, Amendola Giorgio, Andò, Angioy, Assennato, Belotti, Berlinguer, Berzanti, Biaggi, Biasutti, Bigi, Carati, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Coggiola, De Biagi, De Martino Carmine, Faletra, Ferreri Pietro, Ferri, Geremia, Ghislandi, Gitti, Guggenberg, Guglielminetti, Infantino, Li Causi, Lombardi Ruggero, Longoni, Malagodi, Marotta, Matteotti Giancarlo, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Turnaturi, Sedati, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 619-B):

Albarello, Alicata, Andò, Assennato, Berlinguer, Bigi, Cavallari Vincenzo, Coggiola, Faletra, Ferri, Ghislandi, Guglielminetti, Li Causi, Nicoletto, Pieraccini, Ronza, Walter.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI